



**Unité des Communes valdôtaines  
MONT-ROSE**

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**Regolamento per la concessione di  
contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili  
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di  
qualsunque genere a persone, enti pubblici e  
privati, comprese le associazioni**

approvato con deliberazione della Giunta n. 33 del 03 dicembre 2015

in vigore dal 10 dicembre 2015

modificato con deliberazione della Giunta n. 23 del 13 marzo 2017

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **articolo 1 - oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contribuiti, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

### **articolo 2 - natura degli interventi**

1. L'intervento dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
  - a. contribuiti: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto, aventi carattere occasionale o continuativo, per le quali l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
  - b. vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni immobili dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
  - c. patrocinio: rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

### **articolo 3 - soggetti beneficiari**

1. Possono chiedere e ottenere la concessione dei benefici, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti e operanti nel territorio comunitario, i quali:
  - a. nel caso di persone:
    - versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto a una dignitosa qualità della vita;
    - pongano in essere attività e iniziative riconducibili alle finalità indicate nello Statuto, purché non abbiano fini di lucro, privilegiando quelle a carattere continuativo;
    - coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;
  - b. nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:
    - abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate nello Statuto, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
    - perseguano finalità di significato morale particolare, quali a esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
    - compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
    - intervengano in favore di iniziative umanitarie.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

## **CAPO II - CONTRIBUTI**

### **articolo 4 - criteri di programmazione**

1. La Giunta stabilisce annualmente l'importo complessivo dei contributi da iscrivere a bilancio e i singoli settori di intervento (cultura, sport, turismo, ecc.), tenuto conto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili.

### **articolo 5 - tipologia e modalità degli interventi**

1. Gli interventi dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose sono solo straordinari.

### **articolo 6 - contributi straordinari**

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:
  - a. a sostegno di iniziative a carattere straordinario e / o sovracomunale dell'ente o associazione richiedente; (*lettera modificata con deliberazione della Giunta n. 23/2017*)
  - b. per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 80% della spesa sostenuta.
2. Le istanze per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
  - a. relazione dettagliata sull'iniziativa programmata, nella quale sono evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto;
  - b. dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto all'Unité;
  - c. dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione;
  - d. dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
  - e. dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
  - f. dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. La Giunta decide sulla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio, determinando l'entità del contributo.
4. In caso di più richieste di contributi straordinari, è erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:
  - caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
  - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunitario;
  - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.

5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
7. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
  - a. consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale deve risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
  - b. fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
  - c. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione e il preventivo presentati;
  - d. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
  - e. dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.), debitamente quietanzate, oppure mediante estratti conto e bonifici bancari. La documentazione è riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.
9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro dell'ente che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.

### **CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI**

#### **articolo 7 - destinatari degli interventi**

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
  - persone fisiche;
  - persone giuridiche;
  - associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

#### **articolo 8 - natura del vantaggio economico**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
  - a. godimento di un bene dell'ente mediante:
    - concessione a titolo gratuito o agevolato di edifici o locali di proprietà dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose;
    - concessione di sale di proprietà per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, oppure a pagamento per iniziative non patrocinate, a carattere privato;
  - b. fruizione di un servizio a domanda individuale di competenza dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

### **articolo 9 - utilizzo di immobili e strutture**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative e attività specifiche dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

### **articolo 10 - servizi a domanda individuale**

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose intenda concedere esenzioni o agevolazioni di tariffa, a particolari soggetti o categorie di soggetti.
2. È di competenza della Giunta l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'assistente sociale competente per distretto, che presenta, di norma all'inizio di ciascun anno scolastico, apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.
3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa sono concesse osservando i seguenti criteri congiunti:
  - a. residenza in un comune del comprensorio;
  - b. reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
  - c. numero di figli che usufruiscono del servizio.
4. La Giunta può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici.

### **articolo 11 - procedimento per l'ammissione al vantaggio economico relativo ai servizi a domanda individuale**

1. Per l'ammissione a un vantaggio economico, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, è previsto il seguente procedimento:
  - a. Apertura del procedimento  
L'apertura del procedimento avviene su istanza redatta a cura dei servizi sociali territoriali.
  - b. Documentazione richiesta  
La documentazione richiesta è:
    - di tipo anagrafico: stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
    - di tipo economico: dichiarazione dei redditi o modulo equivalente (ISEE); ricevute di affitto; eventuale certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.
  - c. Istruttoria  
L'istruttoria delle pratiche da parte dell'ufficio comunale competente prevede:
    - esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
    - accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
    - esame della relazione dell'assistente sociale.
  - d. Provvedimento definitivo  
Sulla base dei criteri sopra enunciati ed effettuate le verifiche richieste, la Giunta decide definitivamente in merito alla concessione del vantaggio economico

## **CAPO IV - PATROCINI**

### **articolo 12 - natura del patrocinio**

- 1.** Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, a iniziative ritenute meritevoli.
- 2.** L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunitario e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto.
- 3.** La concessione del patrocinio è formalizzata con apposito atto della Giunta.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **articolo 13 - pubblicità**

- 1.** Ai fini della trasparenza amministrativa, sono previste adeguate forme di pubblicità dei contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

### **articolo 14 –disposizioni finali**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2.** Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari in materia.
- 3.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, in quanto applicabile.